



**COMUNICATO UFFICIALE n. 2**  
del 18 novembre 2023  
composto da 5 pagine

## **SENTENZA n. 1 – SdA Calcio UISP Piemonte – 18 novembre 2023**

In data 06/11/23 veniva trasmesso a codesto Giudice di secondo grado il ricorso presentato dall'Associazione SD Valperga 17 riguardante quanto disposto sul Comunicato Ufficiale 5 calcio 11 Veterani del SdA Calcio UISP Ivrea Canavese, in riferimento alla gara disputata tra quest'ultima e la Società SD Rivarolese 1096 s.r.l., all'esito della quale il Giudice di primo grado squalificava il tesserato Viteritti Alessandro fino al 23/04/24 ai sensi dell'art. 107 RTN per il quale *"Costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o a ledere l'integrità fisica di altro soggetto"*.

Questa Commissione Giudicante, letto il C.U. 5 calcio 11 Veterani del SdA Calcio UISP Ivrea Canavese, letto il referto dell'arbitro, verificato il Regolamento Tecnico Nazionale, sentito il direttore di gara sui fatti esposti in ricorso, espone quanto segue.

L'Associazione SD Valperga 17 ritiene che l'espulsione sia stata corretta, ma non la sanzione applicata troppo severa per la dinamica con cui si sarebbero svolti i fatti e così riassumibile: subito dopo la rete segnata dal giocatore avversario, Gaudino Luca, il Viteritti andava sì espulso, ma il provvedimento sanzionatorio non avrebbe dovuto essere così severo come quello invero assunto.

A supporto, sosteneva che:

- Viteritti e Gaudino furono compagni di scuola e quindi quello dato era da intendersi come un gesto di disappunto nei confronti di un amico;
- il gesto non era così violento, tant'è che il tutto è terminato immediatamente senza strascichi o scontri ulteriori
- il Gaudino nemmeno avrebbe dovuto essere espulso per il proprio gesto di reazione
- l'arbitro, a fine gara, avrebbe affermato che la squalifica sarebbe stata per 2/3 giornate.

Trattandosi quindi di un gesto fine a se stesso e non così grave né, in fondo, violento, come ad esempio "prendere a calci un arbitro oppure morsicare il naso all'arbitro" (indicati come esempi di violenza "reale"), ecco che viene richiesta una rimodulazione della sanzione (arrivando addirittura, come accennato, a chiedere l'annullamento di quella comminata al tesserato avversario Gaudino). Da ultimo, la ricorrente si domanda quale sia il contenuto dell'art. 107 RTN sulla base del quale fu assunta la sanzione.

Il Direttore di Gara, sentito sul punto, ha confermato quanto esposto in referto precisando che, a suo avviso, quello con cui il tesserato Viteritti colpì l'avversario fu a tutti gli effetti un pugno e non, magari, un semplice "scappellotto" sul collo, seppur sferrato con una violenza non eccessiva, tant'è che l'avversario non ha avuto particolari postumi ed ha, anzi, potuto reagire.

Come già riferito, si legge in C.U. che la squalifica al 23/04/24 sarebbe avvenuta ai sensi dell'art. 107 del Regolamento Tecnico Nazionale, ma la lettura dello stesso rende evidente che l'art. 107 è rubricato nel Regolamento nel capitolo dedicato a "elenco e definizioni degli illeciti disciplinari", sicché non consente al tesserato a cui sia stata comminata la sanzione di sapere a quale titolo essa sia stata erogata. Invero, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto comminare la sanzione a mente

di uno degli articoli del Regolamento compresi, nel caso di specie, tra il 221 ed il 228, che infatti sono inseriti nella sezione dedicata alle “previsioni a carico delle Associazioni o società sportive”, nello specifico quelle che sanzionano i “comportamenti violenti”.

Chiarito ciò, e vista la novità di quanto qui esposto, ritiene questo Giudice di dover riqualificare, in questo caso, la sanzione. I fatti avvenuti e già descritti, devono essere inquadrati, secondo l’orientamento già in precedenza esposto da questo Giudice di secondo grado, nella disciplina dell’art. 225 RTN “atto di violenza in azione di gioco”, con esso intendendosi i gesti che possano scaturire da situazioni in cui i giocatori si stiano contendendo il pallone o comunque appena successivi e/o conseguenti a tale momento. Visto che l’art. 225 RTN prevede l’applicazione di una sanzione compresa tra 1 e 3 mesi, si reputa di dover squalificare il giocatore Viteritti (a nulla rilevando quanto eventualmente affermato dall’arbitro a fine gara, trattandosi di organo giudicante sul campo, ma non in merito alle sanzioni da ciò derivanti) nella misura del massimo edittale di 3 mesi, così peraltro riformando nella misura il provvedimento oggetto di impugnativa.

Questo Giudice precisa fin da ora, rispetto alle sanzioni comminate dal Giudice di primo grado, che tutte le sanzioni in precedenza comminate dal Giudice territoriale saranno da intendersi comunque valide se terminate nella loro efficacia o se comunque rese in precedenza alla pubblicazione di questo provvedimento. Successivamente ad esso, il Giudice territoriale dovrà invece specificare in modo corretto in base a quale norma delle “previsioni a carico delle Associazioni o società sportive” (artt. 187 – 257 RTN) vengano sanzionati i tesserati o le squadre, **in difetto dovendosi ritenere privi di efficacia tout court i provvedimenti presi**, qualunque sia il loro contenuto afflittivo.

In ragione di quanto esposto, questo Giudice di secondo grado così statuisce:

- squalificare il giocatore Viteritti Alessandro ai sensi dell’art. 225 RTN per tre mesi dalla data di gara e così a tutto il 23/01/24;
- ricalcolare la classifica disciplina;
- restituire la tassa reclamo;
- nulla da deliberare in merito alla posizione del tesserato Gaudino;
- disporre che detta delibera sia pubblicata integralmente sul Comunicato Ufficiale del Settore di Attività Calcio UISP Ivrea Canavese, per gli adempimenti di cui all’Art.184 lettera a) comma 2 RTN;
- non deliberare null’altro.

Così è deciso Torino, 18/11/2023

F.to Commissione Disciplinare di Secondo Grado  
SdA Calcio UISP Piemonte

## **SENTENZA n. 2 – SdA Calcio UISP Piemonte – 18 novembre 2023**

In data 06/11/23 veniva trasmesso a codesto Giudice di secondo grado il ricorso presentato dall'Associazione Rivarolese 1906 s.r.l. riguardante quanto disposto sul Comunicato Ufficiale 6 calcio 11 Veterani del SdA Calcio UISP Ivrea Canavese, in riferimento alla gara disputata tra quest'ultima e l'Associazione SD Pro Casalborgone, all'esito della quale il Giudice di primo grado squalificava il tesserato Surace Juan Carlos fino al 30/11/23 ai sensi dell'art. 107 RTN per il quale *"Costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o a ledere l'integrità fisica di altro soggetto"*.

Questa Commissione Giudicante, letto il C.U. 6 calcio 11 Veterani del SdA Calcio UISP Ivrea Canavese, letto il referto dell'arbitro, verificato il Regolamento Tecnico Nazionale, sentito il direttore di gara sui fatti esposti in ricorso, espone quanto segue.

L'Associazione Rivarolese 1906 s.r.l. ritiene che l'espulsione sia stata corretta, ma non la sanzione applicata, troppo severa per la dinamica con cui si sarebbero svolti i fatti e così riassumibile: mentre la palla si trovava in una zona di campo diversa da quella in cui avvenne il fatto (e quindi con l'arbitro impossibilitato a vedere nel dettaglio lo svolgimento dei fatti), il tesserato Surace sarebbe stato oggetto di una spinta da dietro e sarebbe stato scalcato violentemente da dietro indi, subiti i falli descritti, avrebbe reagito con pari misura. Viene quindi chiesta una significativa riduzione della squalifica comminata.

Il Direttore di Gara, sentito sul punto, ha confermato quanto esposto in referto precisando, difformemente dalla ricostruzione della ricorrente, che invero i due giocatori coinvolti si stavano per contendere il pallone lanciato nella loro zona e che, in ragione di ciò, ha potuto vedere gli accadimenti molto attentamente, per giunta anche da molto vicino.

Quanto appena esposto potrebbe modificare sostanzialmente la decisione assunta in primo grado se essa fosse stata chiaramente espressa, ma, nella realtà, così non è stato. Come già riferito, si legge in C.U. che la squalifica al 30/11/23 sarebbe avvenuta ai sensi dell'art. 107 del Regolamento Tecnico Nazionale, ma la lettura dello stesso rende evidente che l'art. 107 è rubricato nel Regolamento nel capitolo dedicato a "elenco e definizioni degli illeciti disciplinari", sicché non consente al tesserato a cui sia stata comminata la sanzione di sapere a quale titolo essa sia stata erogata. Invero, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto comminare la sanzione a mente di uno degli articoli del Regolamento compresi, nel caso di specie, tra il 221 ed il 228, che infatti sono inseriti nella sezione dedicata alle "previsioni a carico delle Associazioni o società sportive", nello specifico quelle che sanzionano i "comportamenti violenti".

Chiarito ciò, e vista la novità di quanto qui esposto, ritiene questo Giudice di dover riquilibrare, in questo caso, la sanzione. I fatti avvenuti e già descritti, devono essere inquadrati, secondo l'orientamento già in precedenza esposto da questo Giudice di secondo grado, nella disciplina dell'art. 225 RTN "atto di violenza in azione di gioco", con esso intendendosi i gesti che possano scaturire da situazioni in cui i giocatori si stiano contendendo il pallone o comunque appena

successivi e/o conseguenti a tale momento. Visto che l'art. 225 RTN prevede l'applicazione di una sanzione compresa tra 1 e 3 mesi, si reputa di dover squalificare il giocatore Surace nella misura di 1 mese, così confermando il provvedimento oggetto di impugnativa.

Questo Giudice precisa fin da ora, rispetto alle sanzioni comminate dal Giudice di primo grado, che tutte le sanzioni in precedenza comminate dal Giudice territoriale saranno da intendersi comunque valide se terminate nella loro efficacia o se comunque rese in precedenza alla pubblicazione di questo provvedimento. Successivamente ad esso, il Giudice territoriale dovrà invece specificare in modo corretto in base a quale norma delle "previsoni a carico delle Associazioni o società sportive" (artt. 187 – 257 RTN) vengano sanzionati i tesserati o le squadre, **in difetto dovendosi ritenere privi di efficacia tout court i provvedimenti presi**, qualunque sia il loro contenuto afflittivo.

In ragione di quanto esposto, questo Giudice di secondo grado così statuisce:

- squalificare il giocatore Surace Juan Carlos ai sensi dell'art. 225 RTN per un mese dalla data di gara e così a tutto il 30/11/23;
- incamerare la tassa reclamo;
- disporre che detta delibera sia pubblicata integralmente sul Comunicato Ufficiale del Settore di Attività Calcio UISP Ivrea Canavese, per gli adempimenti di cui all'Art.184 lettera a) comma 2 RTN;
- non deliberare null'altro.

Così è deciso Torino, 18/11/2023

F.to Commissione Disciplinare di Secondo Grado  
SdA Calcio UISP Piemonte